



ORDINANZA N. 47 21 LUG. 2009

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE " SICUREZZA- FORESTE- DEMANIO- AMBIENTE-
USI CIVICI "**

VISTA la richiesta dell'Associazione Amici della Montagna, della Fraz. Ruggiano, del 05 luglio 2009 acquisita con prot. n. 8100 del 10 luglio, per lo svolgimento della festa patronale che avverrà il 2 agosto 2009 nella fraz. Ruggiano.

RAVVISATA la necessità di disciplinare il transito e la sosta nella piazza e nelle vie interessate, onde consentire un corretto svolgimento della manifestazione in premessa.

VISTO gli artt. 3, 5, comma 3 e l'art. 7 del Codice della strada, approvato con D. Lg. 30 Aprile 1992, n. 285, e del suo Regolamento d'esecuzione approvato con D.P.R. n. 595 del 16 /12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale di data 25 marzo 2003 prot. n. 23, adottato ai sensi dell'articolo 109, secondo comma del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

- **Il giorno 2 agosto 2009 dalle ore 8.00 alle 24.00, nella frazione Ruggiano, dall'intersezione della Strada Provinciale n. 57 fino all'ingresso della Chiesa di San Matteo Apostolo, su ambo i lati della strada è vietato il transito (eccetto i residenti e domiciliati nella zona) e la sosta ad ogni categoria di veicoli.**

DEMANDA

Al competente ufficio tecnico comunale, di eseguire la collocazione della segnaletica a norma del presente provvedimento.

Al corpo di polizia municipale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVERTE ALTRESI'

Che avverso il presente può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro dell' Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro, sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 73 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada); ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"; che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, li 20 LUGLIO 2009

Il Responsabile del Settore Sicurezza"
(Cap. Antonio PREZIOSO)